**APPROVAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2014/2015/2016**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:
- che l'art. 91 del T.U.E.L., sull'ordinamento degli Enti Locali, stabilisce che nell'ambito dell'Ente Locale, ai fini di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse " gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68";
- che l'art. 39 della Legge 449/1997 introduce lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno del personale finalizzata ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione di personale è altresì sancito dagli art. 5 e 6 del D.Lgs. 165/2001;

Richiamato l'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 che dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

Vista, altresì, la precedente deliberazione avente ad oggetto "Ricognizione esubero personale ex art.16 della Legge 12.11.2011, n. 183" con quale si dava atto che per l'anno 2014 non sono presenti dipendenti in soprannumero o eccedenza;

Dato atto che in materia di spesa del personale l'attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:

1. RISPETTO PATTO DI STABILITÀ ( L. 296/2006 art. 1, comma 676);
I Comuni sottoposti al patto di stabilità sono tenuti a contenere le spese di personale nell'ambito dei vincoli generali posti dalla disciplina del patto medesimo;

2. TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI. (art. 1, comma 557, Legge 296/2006 così come modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010) convertito in Legge n.133/2008:
"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;

Considerato, inoltre che l'art 76, comma 7, del D.L. 112/2008 e s.m.i, ha disposto i seguenti ulteriori vincoli relativamente al blocco parziale o totale delle assunzioni:
- divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se non è stato rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio precedente;
- divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale qualora l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti anche se è stato rispettato il patto;
- parziale reintegrazione dei dipendenti cessati nell'anno precedente, nel limite della percentuale di spesa prevista dalla legge;

Ricordato che in tema di **assunzioni a tempo indeterminato** vige l' art. 76, comma 7, D.L. 112/2008:
*"E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente,* **[*con la precisazione che per gli anni 2010 e 2011 tale limite era fissato al 20%.]**

*Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.* ***Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42****; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.";*

Preso atto che l'incidenza della spesa personale rispetto alla spesa corrente, comprensivo della spesa del personale delle società partecipate, è pari al 29,67%, come da dati risultanti dal conto consuntivo 2012;

Considerato che l'art. 9, comma 11, del D.L. 78/2010 prevede che: "Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità";

Dato atto che negli anni 2010, 2011 e 2012 si sono verificate le seguenti cessazioni dal servizio:
Prospetto A)

| **Anno** | **cessazione dipendenti** | | | **Spesa** | **capacità assunzionale** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | n.1 Agente di P.L. (C1) * | n.1 Agente di P.L. (C4) | n.1 Istruttore C1 | € 76.019,50 | € 15.203,90 | =20% * |
| 2011 | n.1 Istruttore C1 | | | € 24.775,48 | € 4.955,10 | =20% * |
| 2012 | n.1 Istruttore C4 | | | € 38.953,90 | € 15.581,56 | =40% |
| | | | Totale | | € 35.740,55 | |

Posto che:

- nell'anno 2011 non è intervenuta alcuna assunzione (in tale sede non si considerano le assunzioni per mobilità);
- nell'anno 2012 sono state effettuate assunzioni di un Istruttore - Cat. C (p.t. 25 h sett.) e un agente di Polizia Locale, con la precisazione che per quest'ultimo si applica l'ultimo periodo dell'art.76, comma 7, del D.lgs. 112/2008: *"Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42*" . Ciò precisato, l'assunzione ha determinato una spesa di € 24.755,48.=;

- nell'anno 2013 non sono intervenute nuove assunzioni e, pertanto, è residuato un resto per la capacità assunzionale di € 10.985,07.=

Prospetto B)

| Anno | Assunzioni dipendenti | | | Spesa | **capacità assunzionale** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | == | == | | === | € 35.740,55 |
| 2012 | n.1 Istruttore C1 | n. Agente di P.L. C1* (Turn over 100%) | | 24.755,48 | € 10.985,07 |
| 2013 | == | == | | == | € 10.985,07 |
| | | | | Totale | € 10.985,07 |

- per l'anno 2014 è prevista una cessazione di una unità, Funzionario Cat. D3, posizione ecc. D6, Responsabile del Settore Economico Finanziario, per pensionamento (cd. Pensione anticipata) con decorrenza prossimo 01 agosto;
- la spesa di tale cessazione, tenuto conto che il costo viene calcolato in ragione annua, come da circolare n. 46078 del 18/10/2010 Dipartimento Funzione Pubblica, e risulta pari a € 64.386,83.= che determina una capacità assunzionale del 40% pari a € 25.754,73.=, utilizzabile dal 2015;

Richiamato il precedente prospetto A) e della possibilità di cumulare i resti delle cessazioni intervenute negli anni precedenti e non utilizzate, la capacità assunzionale in termini di spesa risulta pari a € 36.739,80.= così determinata:

| Capacità assunzionale |
|---|
| € 10.985,07 (resti anno 2012/2013) |
| € 25.754,73 (40% cessazione anno 2014) |
| Totale € 36.739,80 |

Ravvisata la necessità di prevedere il fabbisogno del personale di questo Ente e di approvare il piano occupazionale prevedendo, a fronte della cessazione che si verificherà nell'anno 2014, un unità di Istruttore – Cat. C –, presso il Settore Economico Finanziario da attuare mediante procedura di mobilità tra Enti sottoposti al patto di stabilità, ed in caso infruttuoso, attraverso concorso. In questo caso l'assunzione avverrà a partire dal 2015, tenuto conto del rispetto della capacità assunzionale;

Considerato che attualmente si prevede una spesa di personale per l'anno 2014 pari a € 3.262.000,00.= inferiore a quella prevista a consuntivo anno 2013 che era pari a € 3.262.219,92.=;

Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno in caso di sopravvenute esigenze tali da determinare mutazioni riguardo al triennio di riferimento il tutto nel rispetto dalla normativa vigente;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Segretario Generale in base alla regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla responsabilità contabile attestante la copertura finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

**D E L I B E R A**

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, il programma triennale del fabbisogno per gli anni 2014/2015/2016 di cui al prospetto A), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. del 1/4/1999;

3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.